



Condizioni generali di contratto per prestazioni di servizio nel campo dell'informatica Edizione gennaio 2004

1 Campo d'applicazione e validità

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti per prestazioni di servizio nel campo dell'informatica¹ quali, la consulenza, l'assistenza, l'istruzione e il personale informatico a prestito.

1.2 Il mandante indica nella richiesta d'offerta le CGC applicabili. Tali condizioni sono considerate accettate quando il mandatario presenta un'offerta scritta.

1.3 Deroghe alle CGC sono citate espressamente come tali nel capitolato d'onori, rispettivamente nell'offerta e, per essere valide, devono essere menzionate nel contratto.

2 Offerta

2.1 L'offerta e le relative dimostrazioni sono gratuite.

2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta del mandante, il mandatario deve indicarlo esplicitamente.

2.3 Se l'offerta non prevede diversamente, il mandatario resta impegnato con la sua offerta per 3 mesi dalla data della stessa.

2.4 Fino alla sottoscrizione del contratto o all'accettazione scritta dell'offerta (ordinazione) le parti possono recedere dalle trattative contrattuali senza subire conseguenze finanziarie. Rimane riservato quanto stabilito al punto 2.3.

3 Prestazioni

Il tipo e l'estensione delle prestazioni corrispondono all'offerta accettata oppure sono definiti nel contratto. Quest'ultimo può far riferimento ad altri documenti.

4 Esecuzione

4.1 Per l'esecuzione saranno applicati metodi di gestione di progetto riconosciuti. Il mandatario informa regolarmente il mandante sull'avanzamento dei lavori. Le parti contrattuali segnalano immediatamente alla controparte ogni circostanza che nel loro ambito potrebbe mettere in pericolo il rispetto degli impegni contrattuali.

4.2 Il mandante assicura al mandatario il necessario accesso ai suoi locali e, se occorre, gli mette a disposizione dei posti di lavoro appropriati.

4.3 Eventuali altri obblighi di partecipazione del mandante saranno stabiliti tramite contratto.

4.4 Il mandatario impegna sé stesso ed il suo personale al rispetto dell'ordinamento aziendale del mandante, in particolare delle direttive per l'accesso, nella misura in cui queste direttive gli siano state comunicate per scritto prima della conclusione del contratto o vengano concordate successivamente.

5 Impiego di personale

5.1 Il mandatario impiega unicamente del personale accuratamente scelto e ben formato. Se richiesto dal mandante, egli sostituisce in tempo utile le persone che non dispongono delle necessarie conoscenze tecniche o che, in qualche altro modo, pregiudicano l'adempimento del contratto. Nel caso di personale a prestito, il mandante può rifiutare una persona senza indicarne il motivo.

5.2 Il mandatario si avvale dell'aiuto di terzi solo previa autorizzazione del mandante. Il mandante non può rifiutare la sua approvazione senza un valido motivo, mentre non è tenuto a rivelarne i motivi nel quadro del segreto d'ufficio. Il mandatario resta responsabile della fornitura delle prestazioni nei confronti del committente.

5.3 Le parti contrattuali concordano l'organizzazione del progetto e designano le persone responsabili.

6 Personale a prestito, mandati a persone fisiche

6.1 La fornitura di personale a prestito, se avviene a titolo professionale, sottostà alla legge federale sul collocamento (LC, RS 823.11). Il mandatario si occupa delle necessarie autorizzazioni e dei contratti per le persone impiegate. Egli provvede agli opportuni annunci alle assicurazioni sociali e, su richiesta, presenta i relativi attestati.

6.2 Il mandante è responsabile dell'esattezza e dell'opportunità dei compiti assegnati al personale a prestito, come pure della sorveglianza e del controllo delle prestazioni da fornire.

¹ Per contratti che comprendono la fornitura di software, fanno stato le condizioni generali di contratto CGC per la compra e vendita di sistemi informatici completi e l'elaborazione di software specifici.

6.3 Attività esercitate a titolo accessorio e che possono influire sull'adempimento del contratto, devono essere preventivamente concordate con il mandante. Le assenze prevedibili devono essere immediatamente annunciate al mandante.

7 Mercede

7.1 Il mandatario fornisce le sue prestazioni sulla base dei costi effettivi, con una limitazione massima della mercede (tetto massimo) oppure ad un prezzo fisso. Nella sua offerta egli rende note le voci di costo e i prezzi unitari applicati.

7.2 La mercede copre tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto, in particolare tutte le prestazioni sociali e altre prestazioni per malattia, invalidità e decesso, le spese e i pubblici tributi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, IVA compresa. Quest'ultima, può essere indicata separatamente.

7.3 Se le prestazioni sono pagate sulla base dei costi effettivi, la fatturazione avviene mensilmente, mentre se è stato stabilito un prezzo fisso, la fattura è emessa alla conclusione delle prestazioni di servizio oppure secondo un piano di pagamento, qualora questo sia stato precedentemente concordato. Le fatture sono esigibili entro 30 giorni dalla data di ricezione.

7.4 Qualora sia concordato il pagamento rateale (caparre o acconti) il mandante può esigere dal mandatario delle garanzie secondo il capitolato d'onori.

7.5 La mercede è adeguata al rincaro unicamente se e nella misura in cui ciò è previsto nel contratto.

7.6 Se il mandatario fornisce le sue prestazioni sulla base dei costi effettivi, egli è tenuto ad allegare alla fattura un rapporto indicante giornalmente le prestazioni e i costi effettivi di ogni persona occupata.

8 Diritti di protezione

8.1 Se non è stato convenuto altrimenti, tutti i diritti di protezione connessi all'adempimento del contratto (prestazioni di servizio fornite) appartengono al mandante. Il mandatario garantisce contrattualmente che al personale da lui impiegato e al personale impiegato da terzi incaricati non spettano diritti d'autore sui risultati del lavoro.

8.2 Il mandatario garantisce che, con la sua offerta e le sue prestazioni, non viola diritti di protezione di terzi riconosciuti in Svizzera.

8.3 Il mandatario oppone, a proprio costo e rischio, le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione. Il mandante comunica per scritto e senza indugio tali pretese al mandatario e gli cede l'esclusiva conduzione di un possibile processo e l'assunzione delle misure necessarie per la definizione giudiziale o extragiudiziale della lite. A queste condizioni, il mandatario assume i costi e le

prestazioni di risarcimento dei danni addebitati al mandante.

8.4 Se viene introdotta un'azione per violazione di diritti di protezione o se sono chieste misure provvisoriale, il mandatario può, a proprie spese e a sua scelta, procurare al mandante questo diritto oppure sostituirlo con un'altra prestazione che adempie i requisiti essenziali del contratto oppure è tenuto al risarcimento dei danni.

9 Tutela del segreto e protezione dei dati

9.1 Le parti contrattuali si impegnano al rispetto del segreto sui fatti e sui dati che non siano notori o accessibili al pubblico. Questo obbligo deve essere imposto anche ai terzi incaricati. In caso di dubbio, fatti e dati devono essere trattati confidenzialmente. Questo obbligo a rispettare il segreto sussiste già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere dopo la conclusione del rapporto contrattuale, rispettivamente dopo l'adempimento della prestazione concordata. Resta riservato l'obbligo legale d'informazione.

9.2 Il mandatario disciplina l'obbligo al rispetto del segreto (se necessario il rispetto del segreto d'ufficio) nel contratto di lavoro con il personale a prestito.

9.3 Il mandatario può rendere noto, a potenziali terzi incaricati, oggetto e contenuti essenziali della richiesta d'offerta.

9.4 Pubblicità e pubblicazioni che si riferiscono a delle prestazioni specifiche, necessitano del consenso scritto dell'altra parte contrattuale.

9.5 Se una parte contrattuale, o un terzo incaricato, viola il presente obbligo di rispetto del segreto, essa è tenuta a versare all'altra parte contrattuale una pena convenzionale, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La pena convenzionale ammonta al 10% della mercede totale, al massimo però 50'000.- franchi per caso. Il pagamento della pena convenzionale non libera dagli obblighi di tutela del segreto. Restano riservati i diritti di risarcimento dei danni; la pena convenzionale viene computata sul risarcimento dei danni dovuto.

9.6 Le disposizioni vigenti sulla protezione dei dati devono essere osservate. Disposizioni supplementari per la protezione e la sicurezza dei dati devono essere concordate.

10 Mora

10.1 Se le parti contrattuali non osservano i termini comminatori stabiliti per contratto, esse sono in mora senza altro avviso. Per altri termini esse sono considerate in mora solo dopo un'ingiunzione e previa concessione di un'adeguata proroga del termine.

10.2 Una pena convenzionale è dovuta se ciò è stato convenuto nel testo del contratto. In questo caso la pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate senza riserva. Il pagamento di una eventuale pena convenzionale non libera il mandatario dagli altri obblighi contrattuali; restano riservati i diritti di risarcimento dei danni e la pena convenzionale viene computata su un eventuale risarcimento dei danni dovuto.

11 Esecuzione accurata

11.1 Il mandatario risponde dell'esecuzione conforme e accurata delle sue prestazioni.

11.2 In caso di personale a prestito, il mandatario risponde della scelta accurata e dell'affidabilità (qualifiche professionali e attitudini personali) delle persone impiegate presso il mandante.

12 Responsabilità per danni

12.1 Una parte contrattuale risponde, nell'ambito del rapporto contrattuale, per i danni cagionati da essa o da un terzo da essa incaricato, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La parte in causa risponde al massimo per l'ammontare del danno cagionato.

12.2 In caso di negligenza lieve, la responsabilità per danni alle persone è illimitata; è al massimo di 1'000'000.- franchi per sinistro per i danni alle cose.

12.3 Se il danno è esclusivamente pecuniario e la negligenza lieve la responsabilità è limitata ai danni effettivi. Per una remunerazione fino a 250'000.- franchi la responsabilità ammonta al massimo a 50'000.- franchi per sinistro. Per una remunerazione superiore a 250'000.- franchi la responsabilità ammonta al 20% della remunerazione, al massimo però 500'000.- franchi per sinistro. È esclusa la responsabilità per il guadagno perso.

12.4 Per rischi elevati sono da concordare clausole speciali.

13 Cessazione del rapporto contrattuale

13.1 Per quanto concerne il personale a prestito, il mandante può recedere dal rapporto contrattuale in ogni momento. Il termine di disdetta è di 30 giorni. Su richiesta del mandante, il mandatario interrompe immediatamente la sua attività.

13.2 In tutti gli altri casi, le parti contrattuali possono disdire in ogni tempo il rapporto contrattuale osservando un termine di disdetta di 30 giorni.

13.3 Nel caso di grave violazione del contratto, la parte lesa può rescindere il contratto in ogni tempo con effetto immediato. Restano riservate pretese di risarcimento dei danni.

13.4 In caso di disdetta, la mercede è calcolata sulla base delle prestazioni di servizio già fornite.

13.5 Dopo la cessazione del rapporto contrattuale, il mandatario deve riconsegnare al mandante, senza esserne richiesto, tutta la documentazione da questi ricevuta e tutti i risultati del lavoro, in forma scritta come pure leggibile dalla macchina.

13.6 Se necessario, sono concordate altre modalità per la chiusura.

14 Cessione, trasferimento, costituzione in pegno

Diritti e doveri derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno a terzi senza il preventivo accordo scritto della parte contrattuale. Tale consenso non va negato senza motivo. Le singole società all'interno di un gruppo non sono considerate terzi.

15 Documenti contrattuali e ordine di priorità

In caso di disposizioni contraddittorie fra i documenti relativi ad un contratto, il contratto originale ha la preminenza sulle disposizioni delle presenti CGC; le CGC hanno la preminenza sull'offerta e quest'ultima sul capitolato d'onori.

16 Diritto applicabile e foro

16.1 Per tutto quanto non contemplato nel contratto è applicabile il diritto svizzero.

16.2 Il foro è quello della sede del mandante oppure del mandatario, se questi risiede nello stesso Cantone. Il foro è fissato nel contratto.

17 Disposizioni finali

In caso di divergenze d'interpretazione fa stato esclusivamente il testo tedesco delle presenti condizioni generali di contratto.